

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **49/2009** (ECLI:IT:COST:2009:49)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **FLICK** - Redattore: **FINOCCHIARO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **11/02/2009**

Deposito del **18/02/2009**; Pubblicazione in G. U. **25/02/2009**

Norme impugnate: Art. 172 del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), come modificato dal decreto legge 27/06/2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 01/08/2003, n. 214.

Massime: **33185 33186 33187**

Atti decisi: **ord. 109/2008**

ORDINANZA N. 49 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 29 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Trinci Mario e il Comune di Pistoia, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia municipale di Pistoia in data 3 febbraio 2007, di contestazione della violazione del mancato uso della cintura di sicurezza, il Giudice di pace di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), per violazione degli artt. 2, 3 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, e inoltre per violazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), nonché dell'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

che il giudice *a quo* riferisce che il ricorrente ha dedotto di essere in condizione di obesità, con conseguente difficoltà di allacciamento della cintura di sicurezza; di aver chiesto di rendere dichiarazioni a verbale, non venendogli ciò permesso dagli agenti; di aver presentato domanda di esenzione dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, non appena venuto a conoscenza di averne i requisiti;

che, in punto di rilevanza, il Giudice di pace di Pistoia afferma che essa risulta *ictu oculi* poiché, ove la Corte costituzionale dichiarasse l'incostituzionalità dell'art. 172 cod. strada, verrebbe a cadere ogni fondamento del verbale di contravvenzione;

che il contravventore, peraltro, ha ammesso di non aver indossato la cintura;

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva: *a)* che la prescrizione di doversi legare al mezzo di trasporto contrasterebbe con l'art. 2 Cost., giacché i diritti inviolabili dell'uomo e lo sviluppo della sua personalità risultano gravemente compressi; *b)* che il "soffocante" obbligo di far uso delle cinture violerebbe l'art. 3 Cost., perché è previsto solo per alcuni soggetti, essendone esentate numerose categorie di cittadini, e non riguarda tutti i veicoli; *c)* che il predetto obbligo contrasterebbe inoltre con l'art. 13 Cost., non costituendo misura di prevenzione atta a evitare danni a terzi, ma paternalistica previsione dell'ordinamento nei confronti del singolo, considerato in posizione di inferiorità etica e psicologica, retaggio di ordinamenti assolutistici e illiberali, in stridente contrasto con i principi dello Stato democratico; *d)* che l'obbligo di cui si tratta contrasterebbe con l'art. 32, secondo comma, Cost., che impone il rispetto della persona umana e la dignità delle scelte della stessa, nel senso che la legge non può in alcun caso violare il diritto all'autodeterminazione e il diritto di disporre del proprio corpo; *e)* che le sanzioni per il mancato uso delle cinture sarebbero irragionevolmente repressive, rispetto ad altre violazioni diversamente punite; *f)* che la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per via degli invasivi controlli all'interno dell'abitacolo della vettura, a cura degli organismi deputati al rispetto della norma, nonché con l'art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, e, comunque, per l'infondatezza della questione, tenendo conto: *a)* che l'obbligo di indossare la cintura risponde alla scelta legislativa discrezionale di salvaguardare la persona del guidatore e del passeggero dalle conseguenze traumatiche di incidenti stradali; *b)* che, quanto al trattamento sanzionatorio, «il legislatore si è legittimamente sganciato dal sistema

minimo/massimo, annullando un apparato avente un'efficacia davvero inibitoria e comunque tale da consentire il recupero dei punti perduti», assicurando così una funzione rieducativa superiore a quella della sanzione pecuniaria; c) che la giurisprudenza costituzionale è costante nell'attribuire alla discrezionalità legislativa sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni.

Considerato che il Giudice di pace di Pistoia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso, per violazione dell'art. 2 Cost., per la grave compressione dei diritti inviolabili dell'uomo e dello sviluppo della sua personalità; dell'art. 3 Cost., per la previsione di esenzione dall'obbligo solo per alcune categorie di cittadini e di veicoli; dell'art. 13 Cost., per la violazione della libertà personale; dell'art. 32, secondo comma, Cost., per contrasto con il rispetto dovuto alla persona umana; del principio di ragionevolezza, essendo il trattamento sanzionatorio abnormemente più severo rispetto ad altre ipotesi di maggior gravità; dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;

che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativamente ai parametri di cui agli artt. 2 e 3 Cost. con riguardo specificamente all'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio (decurtazione dei punti patente), atteso che l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore (ordinanze n. 204 del 2008 e n. 169 del 2006);

che la presenza di categorie esentate dall'uso delle cinture di sicurezza non è costituzionalmente rilevante, in quanto ciò risponde ad una scelta non irragionevole del legislatore (ordinanza n. 348 del 2001);

che parimenti insussistente è la violazione dell'art. 32 Cost., in quanto questa Corte, con riguardo alla prescrizione dell'obbligo del casco per conducenti di motoveicoli, ha ammesso - e tale principio è estensibile all'obbligo delle cinture di sicurezza - che il legislatore consideri la salute dell'individuo anche interesse della collettività, prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone l'inosservanza, allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbidità invalidante, degli incidenti stradali (sentenza n. 180 del 1994);

che la protezione della salute del singolo come interesse della collettività è dunque tale da ammettere una trascurabile limitazione della libertà personale (sentenza n. 20 del 1975), intesa come impedimento di fatto, che non costituisce in alcun modo costrizione (che deve essere fisicamente apprezzabile e duratura), giacché non impedisce il raggiungimento dello scopo per cui è concepito l'uso dell'autovettura, e cioè quello del trasferimento da un luogo ad un altro;

che le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al principio di autodeterminazione, di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell'uomo 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*);

che, quanto alla sottoposizione a controlli, l'inconveniente e la violazione della vita privata che ne consegue (con la dedotta violazione della Dichiarazione universale) non discende dall'obbligo della cintura, ma dal potere ispettivo degli organi di controllo, che è conferito da altre norme;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 - dal Giudice di pace di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.